

Comune San Fior

Provincia di Treviso



**REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI NON
RISCOSSE
A SEGUITO DELLA NOTIFICA
DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

**(art. 6/ter del D.L 193/2016 convertito con Legge 225/2016
e successive modificazioni apportate
dall'art. 1, c. 11/quater D.L. 148/17 convertito con Legge 172/2017)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 30.01.2017

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 5.2.2018

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 4 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 – Atti esclusi dalla definizione agevolata.....	4
Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento	4
Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso.....	5

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.L.gs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 e delle successive modificazioni apportate dal D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalle L. n. 172/2017, disciplina la nuova definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, **a partire dal 2000 a tutto il 16.10.2017**, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi inclusi nelle ingiunzioni e quelli moratori maturati dopo la scadenza delle stesse
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario del servizio di riscossione coattiva dell'Ente apposita istanza **entro 15 maggio 2018**

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore, in caso di richiesta di rateizzazione, indica altresì il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque rate, con l'ultima in scadenza non oltre **il 28 febbraio 2019** (secondo la tabella riportata all'art. 4), nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo anche l'impegno a rinunciare agli stessi e a non attivarne di nuovi.

3. Il Comune ed il Concessionario del servizio di riscossione coattiva dell'Ente mettono a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 30 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Concessionario del servizio di riscossione coattiva dell'Ente entro il 30 giugno 2018, comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto. In caso di accoglimento, il Concessionario indica contestualmente ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, conteggiate nel rispetto del precedente art. 2; nonché, le modalità di pagamento, l'importo e la scadenza delle singole rate, attenendosi ai seguenti criteri:

- Versamento in un'unica soluzione: scadenza 31 luglio 2018;
- In alternativa versamento fino ad un massimo di cinque rate di cui l'ultima con scadenza entro il 28.02.2019, fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2018 ed il restante 30 per cento nell'anno 2019 nel rispetto di quanto indicato nella seguente tabella:

PIANO RATEIZZAZIONE								
N. RATE	SCADENZA 70% DOVUTO NEL 2017			SCADENZA 30% DOVUTO NEL 2018				TOTALE
	LUGLIO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	TOTALE 2017	APRILE	SETTEMBRE	TOTALE 2018	
2	70%			70%	30%		30%	100%
3	35%	35%		70%	30%		30%	100%
4	35%	35%		70%	15%	15%	30%	100%
5	24%	23%	23%	70%	15%	15%	30%	100%
PIANO RATEIZZAZIONE NUOVA DEFINIZIONE AGEVOLATA								
SCADENZA 70% DOVUTO NEL 2018			SCADENZA 30% DOVUTO NEL 2019			TOTALE		
LUGLIO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	TOTALE 2018	FEBBRAIO	TOTALE 2019			
70%			70%	30%	30%	100%		
35%	35%		70%	30%	30%	100%		
35%	35%		70%	30%	30%	100%		
24%	23%	23%	70%	30%	30%	100%		

In caso di versamento rateizzato, in analogia a quanto previsto per l'analogia fattispecie dall'art. 6, c.1 del D.L. 22/10/2016, n. 193 sono dovuti, a decorrere **dal 01.08.2018**, gli interessi nella misura del 4,5% di cui all'art. 21, c.1, DPR n. 602/1973, il cui tasso è stato modificato da ultimo dal D.M. 21.05.2009.

2. Il termine per il pagamento della rata scadente nel mese di aprile 2018 derivante dall'applicazione della definizione agevolata introdotta per il Comune di San Fior con il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 30.01.2017 può essere prorogato al mese di luglio 2018 su richiesta degli interessati.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario del servizio di riscossione coattiva dell'Ente, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 6 – Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.

2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e

riprendono a decorrere i termini per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione fino a definizione positiva o negativa del procedimento.

2. Il Concessionario del servizio di riscossione coattiva dell'Ente relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.